

**COMUNE DI
TOVO SAN GIACOMO**
Provincia di Savona



**REGOLAMENTO SUI CRITERI
APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Approvato con D.C.C. n 43 del 5 Ottobre 2007

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore del Comune di Tovo San Giacomo, per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328, dalla Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 articolo 51 e dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 01 agosto 2007 n. 35 "Piano Sociale Integrato Regionale 2007-2010"

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Il presente Regolamento integra ma non sostituisce né deroga al Regolamento per la disciplina di interventi e servizi sociali approvato con delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2006.

Per le prestazioni sociali elencate dal Regolamento per la disciplina di interventi e servizi sociali approvato con delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2006, trova applicazione il suddetto Regolamento anche se erogate direttamente ed a spese del Comune di Tovo San Giacomo.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi ed interventi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, quali a titolo esemplificativo:

- I. Prestazioni di assistenza scolastica (libri di testo, trasporto, borse di studio, ecc) e servizi educativi;
- II. Refezione scolastica e Trasporto scolastico;
- III. Ludoestate e campi solari;
- IV. Asili nido e altri servizi integrativi per l'infanzia;

L'Ente, può, nei singoli regolamenti disciplinanti i diversi servizi, stabilire accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

Articolo 3

Criteria per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- c) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In particolare verranno agevolati i nuclei con un minore in affidamento familiare e/o con un anziano non autosufficiente, o su situazione di emergenza sociale, certificate dai servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale

Articolo 4

Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta dividendo il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 5 **Definizione del reddito**

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (o altra misura in Euro stabilita dalla legge). Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Articolo 6 **Definizione del patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (o alla misura in Euro stabilita dalla legge).

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il Canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini ISEE.

- Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali, ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Il valore del patrimonio posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto a 500 Euro o i suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a € 15.493,71 o altra misura in Euro stabilita dalla legge.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

Articolo 7 **Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, o corredata dall'attestazione ISEE.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 8 **Assistenza alla compilazione**

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Articolo 9 **Attestazione ISEE**

L'Ambito Territoriale Sociale o il CAF restituisce il modulo contenente la Dichiarazione Sostitutiva Unica completo dell'attestazione della presentazione della dichiarazione.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione all'Ambito Territoriale Sociale o al CAF.

L'Ambito Territoriale Sociale) o il CAF trasmette i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'ISEE rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica, munita dall'attestazione ISEE dell'INPS, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE che verrà presa in considerazione a partire dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

Articolo 10 **Controlli**

Per le dichiarazioni ISEE vengono adottate le modalità di controllo seguenti: i controlli effettuati dai servizi del Comune sulle dichiarazioni sostitutive devono essere svolti in forma puntuale, in caso di ragionevole dubbio, e comunque su un campione sorteggiato pari al 10% delle dichiarazioni complessivamente presentate.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Verranno, comunque, sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a) palesemente inattendibili;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza e precedentemente dichiarati;
- c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e comunque conosciute dall'Amministrazione Comunale.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. In particolare, si procederà, ad esclusione dei benefici concessi in caso di:

- a) assenza di alcuna motivazione o comunque di esaustive motivazioni fornite dal richiedente con ulteriore dichiarazione sostitutiva e/o documentazione presentata in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- b) verifica in qualunque momento e mediante qualsivoglia modalità da parte del Servizio competente della perdita dei requisiti inerenti il diritto al beneficio in capo al richiedente e al suo nucleo familiare.

Articolo 11

Modalità applicative

Il grado di partecipazione alla spesa in base al valore ISEE per i diversi servizi comunali è indicato nelle tabelle dell'Allegato A al presente regolamento mentre le tariffe relative al costo dei servizi sono stabilite da apposito atto della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Le soglie di accesso per gli assegni ai nuclei familiari con tre figli minori e di maternità sono dettate dagli artt.65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A

Si applica l'ISEE a:

- V. Prestazioni di assistenza scolastica (libri di testo, trasporto, borse di studio, ecc) e servizi educativi;
- VI. Refezione scolastica e Trasporto scolastico;
- VII. Ludoestate e campi solari;
- VIII. Asili nido e altri servizi integrativi per l'infanzia;

I) Per il Rimborso libri per le scuole medie inferiori e superiori e per le Borse di studio viene applicato l'ISEE nella misura annualmente definita dalla Regione Liguria.

II) Per la refezione scolastica e per il trasporto scolastico il pagamento non viene differenziato in base alla condizione economica dei richiedenti, ma compete l'esenzione totale dal pagamento nel caso di ISEE = pari o inferiore a € 5.560.

III – IV) Per, la Ludoestate ed il Campo Solare, per gli Asili nido e altri servizi integrativi per l'infanzia si applica l'ISEE individuando sei fasce di partecipazione alla spesa da parte degli utenti come segue, fermo restando che il pagamento sarà ulteriormente differenziato in proporzione agli orari di frequenza prescelti.

Solo su proposta di esenzione dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale Sociale per casi eccezionali è possibile accordare l'esenzione Totale

Fascia di appartenenza

Valore ISEE

Tariffe

Prima da € 0 a € 7.500 30% della tariffa
Seconda da € 7.501 a € 12.000 50% della tariffa
Terza da € 12.001 a € 17.000 70% della tariffa
Quarta da € 17.001 a € 20.000 90% della tariffa
Quinta superiore a € 20.000 100% della tariffa

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE determina il pagamento intero della tariffa dei servizi.

Relativamente alle suddette tabelle, qualora durante il periodo di validità dell'attestazione ISEE sopraggiungessero situazioni documentate per cui venisse meno il reddito dei componenti il nucleo familiare od il reddito di un componente la famiglia, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso il grado di compartecipazione ovvero di esenzione del pagamento della tariffa.

Nel caso di istituzione di nuovi servizi non inclusi in quelli elencati, la delibera di Giunta che attiva il servizio determinerà le fasce ISEE relative.

Le fasce ISEE sono soggette ad aggiornamento ISTAT – indice FOI, ogni tre anni, con atto di Giunta comunale.